

Bozza di

**Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di:
definizione e organizzazione di un'offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del
prodotto turistico omogeneo denominato "La Via Romea Germanica" – Art. 15 L. 7/8/1990 n.
241 – Art. 30 Dlgs 18/8/2000 n. 267 – Art. 20 L.R. Toscana 27/12/2011 n. 68 - Art. 15 L.R.
Toscana 20/12/2016 n. 86.**

L'anno duemila... il giorno ... del mese di ... tra i Comuni di:

- A. CHIUSI DELLA VERNA
- B. BIBBIENA
- C. CHITIGNANO
- D. CASTEL FOCOGNANO
- E. SUBBIANO
- F. CAPOLONA
- G. AREZZO
- H. CASTIGLION FIORENTINO
- I. CORTONA
- J. PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E
CAMPIGNA

Visto

- L'art. 15 della Legge 20 gennaio 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- l'art.15 della legge regionale Toscana 20 dicembre 2016 n.86 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale)

PREMESSO CHE

la Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità collegata ad una migliore gestione del percorso escursionistico "la Via Romea Germanica", promuove la costituzione di un prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione fra gli Enti Pubblici attraversati dal Cammino.

Per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme dei valori e dei beni materiali e immateriali, e dei servizi di un territorio che compongono un'offerta turistica unitaria, coerente, integrata e riconoscibile in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.

CONSIDERATO

- la proposta formulata dalla Regione Toscana in sede di incontri territoriali con i Comuni interessati;
- la caratteristica sovra-regionale della Via Romea Germanica che coinvolge altre regioni quali, oltre la Toscana, il Trentino Alto-Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna, l'Umbria e il Lazio;
- la Via Romea Germanica è Cammino di interesse Internazionale e Nazionale, inserita dal MIBACT nell'Atlante Nazionale dei Cammini;
- l'interesse della Regione Toscana a promuovere in modo omogeneo ed in forma unitaria il prodotto turistico "Via Romea Germanica in Toscana" nell'ambito del più ampio progetto

ministeriale, e a garantire la percorribilità dell'itinerario secondo gli standard essenziali definiti dalla Regione stessa per i prodotti turistici di questo tipo;

- che la Regione Toscana ha acquisito per la prima individuazione del prodotto turistico in oggetto, i contributi provenienti da organismi e Enti pubblici e privati portatori di interesse rispetto al tema individuato, in particolare il contributo dell'Associazione Italiana Via Romea Germanica, alla quale sono associati tutti gli Enti che sottoscrivono la presente convenzione;

- che nel Piano Regionale di Indirizzo Territoriale (PIT), adottato con deliberazione del Consiglio regionale n.32 del 16 giugno 2009, si fa espresso riferimento al valore degli itinerari storici quali testimonianze materiali dell'identità territoriale della regione e in quanto strutture in grado di mettere in rete un patrimonio culturale e diffuso nonché di qualificare e valorizzare le specificità dei territori attraversati;

- che il GAL Appennino Aretino, vista la positiva esperienza della precedente programmazione e a seguito dell'attività di "ascolto" del territorio ha inserito nella propria Strategia la misura di cooperazione dotandola con la massima contribuzione possibile, progettualità che prevede e riconosce il coinvolgimento del Gal Altra Romagna, col fine di potenziare gli itinerari storico/religiosi e culturali nel proprio territorio di competenza, tra questi la Via Romea Germanica.

- il Piano strategico nazionale di sviluppo del turismo 2017 - 2022, che prevede il sostegno alla creazione di nuove destinazioni e nuovi prodotti di valenza strategica basati sulla fruizione integrata delle risorse, sulla cooperazione territoriale e sulla qualità dell'informazione. Le nuove destinazioni sono rappresentate anche da nuove modalità e formule di consumo turistico quali i Cammini storici, gli itinerari culturali, i sentieri, la messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa, che diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

- il documento strategico operativo per il turismo della Regione "Destinazione Toscana 2020", che dedica una particolare attenzione alla fruizione delle destinazioni e dei territori emergenti attraverso percorsi alternativi (Cammini e Itinerari) di cui la Toscana è assai ricca, prevedendone lo sviluppo anche in collegamento con le aree a maggiore vocazione turistica della Regione;

- che la stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta, quale contenuto minimo, in base a quanto previsto all'art. 15 della L.R. 86/2016:

a) l'individuazione di un comune capofila;

b) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;

c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'Osservatorio Turistico di Destinazione (da adesso OTD) di cui all'articolo 8 della legge regionale n.86/2016;

e) il coordinamento dei servizi d'informazione e accoglienza turistica dei singoli Comuni.

- che i Comuni stipulanti hanno ritenuto, nell'aderire alla presente convenzione, che il prodotto turistico omogeneo rappresentato da "la Via Romea Germanica in Toscana" possa rappresentare una opportunità importante per l'intero territorio dei Comuni associati, per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale della comunità complessivamente amministrata, in quanto il prodotto può costituire l'oggetto principale di una offerta turistica di qualità che, inglobando valori culturali, religiosi, storici, ambientali e del patrimonio storico architettonico di rilevanza universale, può suscitare l'interesse e rispondere a specifici ma sempre più ampi segmenti di domanda turistica, alla ricerca di esperienze turistiche qualificate, diverse da quelle tradizionali del turismo di massa;

RITENUTO

- di individuare nell'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana – IRPET il soggetto a cui affidare prioritariamente, sebbene non in modo esclusivo, l'analisi dei dati generati, nell'ambito del sistema turistico territoriale rappresentato da tutti i Comuni associati, relativi al prodotto turistico “la Via Romea Germanica in Toscana”;
- di promuovere la partecipazione e l’apporto di altri organismi e enti pubblici e privati interessati alle finalità, agli obiettivi o alle attività di cui alla presente convenzione e in grado di apportare coerenti e utili contributi dei quali i Comuni associati possono avvalersi;
- di riconoscere agli enti e organismi religiosi presenti nell’ambito territoriale di riferimento, il ruolo già da essi svolto, in relazione alle loro finalità e attività religiose, di promozione e gestione, anche ai fini turistici, dei beni e servizi legati alla Via Romea Germanica come itinerario di pellegrinaggio storico verso Roma e con i quali stabilire ulteriori rapporti di collaborazione nell’ambito delle finalità della presente convenzione;
- di individuare nell’”Associazione Italiana Via Romea Germanica” (alla quale tutti i Comuni stipulanti la presente convenzione sono associati), il soggetto di cui i Comuni possono avvalersi fin da subito, nelle forme previste dall’ordinamento, per individuare e garantire l’omogeneità del tracciato dei percorsi relativi alla Via Romea Germanica, in considerazione del lavoro svolto da detta Associazione, sia dal punto di vista tecnico che scientifico;

TRA GLI ENTI ASSOCIATI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto

In relazione al prodotto turistico omogeneo denominato “la Via Romea Germanica in Toscana”, promosso dalla Regione Toscana, gli Enti stipulanti, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J convengono di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi di competenza comunale, associati al citato prodotto turistico omogeneo, in particolare le funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale 86/2016, garantendo il raccordo e il coordinamento delle attività necessarie per realizzare una offerta turistica di qualità collegata a detto prodotto.

Art.2- Modalità di esercizio delle funzioni

Le funzioni di cui all'art. 1 sono esercitate dai Comuni associati, i quali affidano al Comune di _____ il ruolo di Ente capofila, responsabile dell’esercizio associato, delegato allo svolgimento di tutte le attività necessarie, compresa la rappresentanza legale nei confronti di soggetti esterni, qualora richiesta per lo svolgimento delle funzioni associate. Le attività da svolgere che rivestono carattere non ricorrente, sono individuate dall’assemblea dei sindaci in sede di approvazione dei piani, delle linee di attività o di specifiche attività puntuali di particolare rilievo, come meglio indicato al successivo art. 6.

Art. 3 – Scopo

Scopo della presente convenzione è quello di pervenire, attraverso fasi e passaggi successivi, alla definizione, promozione, organizzazione, reperimento delle risorse necessarie, implementazione e gestione del prodotto turistico e della relativa attività di promozione turistica, monitoraggio e valutazione dei risultati realizzati, relativamente al prodotto turistico omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana”. Lo scopo sarà perseguito nel rispetto dei seguenti principi e linee di azione:

- a) collaborazione, coerente con lo scopo perseguito, tra gli enti pubblici e privati a carattere laico o religioso;
- b) promozione della più ampia partecipazione della cittadinanza insediata nel territorio di riferimento;

- c) rispetto dei principi di efficienza, economicità, efficacia e trasparenza;
- d) contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata;
- e) ricerca di tutte le risorse economiche o di altro tipo, provenienti da soggetti pubblici o privati, necessarie o utili per la realizzazione dello scopo indicato.

Nella fase di gestione del prodotto turistico omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana” l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente convenzione, potrà comprendere, sulla base di quanto stabilito dalla conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 7, anche le attività di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale, nonché le attività di manutenzione periodica ordinaria dei tracciati escursionistici, la promozione e la comunicazione del prodotto omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana” ed il monitoraggio e l'analisi dei flussi turistici connessi;

Art. 4 – Durata della convenzione e modalità di recesso

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 decorrenti dalla data di stipula.

Ogni Ente potrà recedere in qualsiasi momento, per giustificato motivo, dalla convenzione.

In caso di recesso, l'Ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso, salvo che tali obbligazioni assunte e spese deliberate siano state la causa concomitante del recesso.

Art.5 – Estensione della Convenzione

Gli Enti toscani interessati dallo sviluppo del presente prodotto turistico omogeneo in quanto conseguenti a variazioni e ampliamento dei tracciati della Via Romea Germanica (vedi varianti o percorsi di collegamento), concordati con la Regione Toscana, hanno la facoltà di richiedere alla Conferenza dei Sindaci la sottoscrizione della presente Convenzione.

L'istanza di partecipazione viene presentata al Comune capofila. La Conferenza dei Sindaci approva a maggioranza.

Art.6 - Compiti e attività degli Enti responsabili dell'esercizio associato

Il Comune capofila di cui all'articolo 2 della presente convenzione, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:

- a) rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti della Regione Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo (MIBACT) e degli altri soggetti pubblici o privati che collaborano per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana”;
- b) stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, gli atti convenzionali o contrattuali con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana previsti dal comma 4 dell'art.15 della legge regionale 86/2016 nonché con i soggetti terzi con i quali vengano stabiliti accordi di collaborazione o di appalto di lavori, beni o servizi secondo piani, programmi o decisioni puntuali approvati dalla conferenza dei sindaci. Tali atti non potranno avere una durata eccedente quella della presente convenzione;
- c) gestisce, all'interno dei propri bilanci, attraverso poste dedicate di entrata e di spesa, le risorse economiche che i comuni convenzionati destineranno alla realizzazione delle attività e funzioni da esercitare in forma associata e indistinta;
- d) promuove la programmazione ed il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del prodotto “la Via Romea Germanica in Toscana” attraverso l'organizzazione di un OTD, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della LR. 86/16;

- e) promuove il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica di competenza dei singoli comuni rispetto al prodotto turistico omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana”.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate in relazione a funzioni attribuite ai comuni da disposizioni di legge statali o regionali.

Il Comune capofila metterà a disposizione, in quota parte, la propria unità organizzativa competente nella materia del turismo per tutte le funzioni e attività svolte in forma associata. I Comuni aderenti garantiranno la necessaria collaborazione con detto ufficio da parte delle proprie strutture competenti.

Art.7 – Funzioni della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, in accordo con l'”Associazione Italiana Via Romea Germanica” o di altri soggetti pubblici o privati sulla base di successivi rapporti convenzionali, ha il compito di:

- A. definire il programma generale di durata triennale e comunque non superiore a quella della presente convenzione, delle attività necessarie alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana”, individuandone le fasi per le quali stabilire specifici piani di attività comuni;
- B. adozione di un logo e una immagine coordinata coerente con le linee di comunicazione e promozione della Regione Toscana. Il logo è concesso gratuitamente a tutti i soggetti pubblici che ne facciano richiesta motivata; il logo deve richiamare il logo della Via Romea Germanica, già registrato
- C. approvare le convenzioni, gli accordi o i rapporti contrattuali da stabilire secondo quanto previsto al punto b) comma 1 del precedente art. 6;
- D. individua il Comune che coordina l'attività dell'OTD di cui al punto d) comma 1 del precedente art.6, nel caso che questa funzione non sia svolta dal Comune capofila;
- E. formulare indirizzi per la predisposizione, da parte del Comune capofila, di un Piano annuale di attività relativo alle fasi individuate nel programma generale triennale, indicando in un apposito bilancio, le risorse complessive necessarie;
- F. approva il piano annuale di attività e il relativo *budget*, predisposti dal Comune capofila prevedendone la necessaria copertura finanziaria a carico dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo criteri di riparto della spesa ugualmente approvati;
- G. promuovere una uniforme manutenzione del tracciato escursionistico, ciclabile ed equestre in condizioni di ordinaria fruibilità, con manutenzione del fondo, della segnaletica, e dei punti sosta presenti lungo il percorso, proponendo l'adozione degli atti necessari di competenza dei singoli comuni o della gestione associata; a tal fine si farà riferimento al primo progetto di ripristino della Via Romea Germanica presentato in Regione Toscana dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna tramite la partecipazione al bando 8.5 PSR 2014/2020, maggio 2017, rappresentando ad oggi un progetto pilota da riproporre per l'intero tracciato.
- H. promuovere l'inserimento nel Catasto R.E.T. (Rete Escursionistica Toscana) dei percorsi

territorialmente di competenza così come previsto dalla L.R. 17/98, e successivi Regolamento n.1/r del 09/01/2013, decreto dirigenziale n. 6122 13/12/2013 “procedure operative per la realizzazione della Rete Escursionistica Toscana ed inserimento nel Catasto RET”;

- I. promuove l’inserimento dei tracciati della Via Romea Germanica all’interno degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni associati, al fine di garantire la conservazione e la tutela del tracciato stesso. A tal fine verranno concordate tra i Comuni delle norme adeguate di tutela.
- J. promuovere tra i soggetti pubblici o privati, laici o religiosi, titolari delle relative strutture di accoglienza, la gestione coordinata ed in rete degli Ostelli di proprietà pubblica e delle Strutture per ospitalità pellegrina private, secondo gli standard di qualità e di costo adottati dalla Regione Toscana;
- K. promuovere la copertura, mediante cablaggio e/o rete WIFI, dei servizi ICT e digitali per tutti i tracciati escursionistici, ciclabili ed equestri compresi nei Cammini;

Il Piano annuale dovrà prevedere, sulla base dell’accordo sottoscritto dalle amministrazioni comunali, i costi che potranno essere riconosciuti ed erogati ai soggetti pubblici o privati collaboratori, in base alle convenzioni eventualmente sottoscritte;

Gli Enti aderenti riconoscono il ruolo fondamentale fino ad oggi svolto dall’Associazione Via Romea Germanica Italia (in seguito definita come Associazione), per la promozione del progetto per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo “la Via Romea Germanica in Toscana”.

In particolare viene riconosciuto all’Associazione Via Romea Germanica, il ruolo di coordinamento del percorso, delle azioni progettuali, della programmazione dell’intero percorso, con le restanti Regioni Italiane e con le Nazioni Austria e Germania, nonché con il Consiglio d’Europa a cui viene chiesto il riconoscimento come Rotta di Interesse Culturale Europeo.

Tramite apposita convenzione, predisposta dal Comune capofila e che dovrà essere sottoposta all’approvazione della conferenza dei sindaci, potrà essere affidata a detta Associazione la cura dei seguenti aspetti specifici:

- promuovere e realizzare il coordinamento dei soggetti, pubblici o privati, laici o religiosi, che a vario titolo effettuano informazione turistica relativamente al prodotto turistico omogeneo nel suo complesso o a singoli beni, attività o eventi pertinenti o ad esso collegati;
- eventuale organizzazione in forma unitaria per la partecipazione ad eventi di interesse regionale, nazionale ed internazionale;
- organizzazione dell’offerta turistica territoriale secondo un modello partecipativo definito dalla Regione Toscana;
- monitoraggio sull’andamento delle convenzioni e delle attività previste dalla presente convenzione;
- attività di ausilio e di segreteria tecnica per il buon funzionamento della presente convenzione;
- contabilizzazione e rendicontazione dei costi delle attività svolte in modo associato;
- ulteriori attività tra quelle previste nella presente convenzione che possono essere affidate a detta Associazione.

La convenzione dovrà prevedere le risorse necessarie e i costi rimborsabili che potranno essere riconosciuti all'Associazione, oltre a quelle definite per il coordinamento dell'intero percorso da Stade a Roma.

La conferenza dei sindaci approva i propri atti di norma mediante accordo unanime. In caso di disaccordo le decisioni e gli atti sono assunti applicando la disciplina che regola il funzionamento degli organi collegiali del comune capofila. Ferma restando la facoltà di recesso dalla convenzione come disciplinata all'art. 4, le deliberazioni assunte dalla conferenza dei sindaci per le quali non si è potuto raggiungere un consenso unanime, vincolano anche i Comuni che hanno espresso voto contrario.

La Regione Toscana può partecipare, senza diritto di voto, alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato di funzioni, sono prioritariamente assicurate dagli Enti aderenti alla presente convenzione, nel rispetto delle competenze dei propri organi e dei vincoli dei rispettivi bilanci previsti dalla legge. Gli Enti si impegnano a ricercare le ulteriori risorse che soggetti pubblici o privati potranno mettere a disposizione per la realizzazione dello scopo indicato al precedente art. 3.

Il bilancio triennale del piano di attività di cui all'art. 7, e i budget dei piani annuali di attività predisposti dal Comune capofila e approvati dalla conferenza dei sindaci, dovranno tenere distinte le spese di carattere ordinario, ricorrenti e di funzionamento dell'esercizio associato di attività, dalle spese di investimento, di sviluppo e strutturali.

Di norma, le risorse finanziarie destinate dai comuni convenzionati all'esercizio associato di funzioni, sono gestite dal Comune capofila all'interno dei propri bilanci, nei quali saranno individuate specifiche poste ad esse dedicate, di entrata e di spesa;

Per le spese ordinarie e di funzionamento, riconducibili principalmente alle attività di organizzazione, raccolta dati, definizione e progettazione del prodotto turistico, definizione e gestione della governance territoriale, pianificazione delle attività e mantenimento della struttura tecnica, queste saranno ripartite per il 50% in relazione alla popolazione residente e per il restante 50% in parti uguali fra i comuni convenzionati.

Per le spese relative alle attività di sviluppo, di investimento o strutturali, sia svolte direttamente, sia affidate a terzi, il criterio di ripartizione sarà stabilito di volta in volta dalla conferenza dei sindaci collegandolo a parametri, anche di peso diverso, quali:

- i chilometri percorribili in ciascun comune della Via Romea Germanica;*
- le presenze turistiche direttamente legate al prodotto turistico in oggetto;*
- la popolazione residente o altri pertinenti.*

Le attività e gli interventi di carattere fisico-strutturale saranno di norma effettuate direttamente da ogni singolo Comune, con proprie risorse o con quelle acquisite da fonti esterne (Regione, Ministero, altre istituzioni pubbliche o private), acquisendole e conservandole nei propri bilanci, senza trasferirle al Comune capofila.

Per quanto concerne la pertinenza e la rendicontazione dei costi, le attività potranno essere svolte avvalendosi prioritariamente della collaborazione dell'Associazione Via Romea Germanica, nonché di altri soggetti pubblici o privati, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 7.

Art.9 - Responsabile della gestione

Il responsabile della gestione dell'esercizio associato di funzioni e attività è nominato dal Comune Capofila, tra i propri dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario, il quale si avvarrà delle risorse umane e strumentali del proprio ufficio e della collaborazione degli uffici competenti degli Enti convenzionati.

Il responsabile della gestione e l'ufficio cui appartiene del Comune capofila, costituisce l'ufficio

comune della gestione associata ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della L.R. Toscana 86/2011.
Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.
Il responsabile della gestione predispose il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.
Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.
Il responsabile della gestione acquisisce le entrate comuni, assume gli impegni di spesa dell'esercizio associato e assicura l'adempimento dei contratti, delle convenzioni e degli accordi comunque denominati, stabiliti con soggetti terzi;

Art. 10 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato, anche in adempimento alle norme sulla trasparenza degli atti di cui al D. Lgs. 33/2013 e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art. 11 - Controversie relative all'applicazione della convenzione

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 12 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti che regolano l'esercizio associato di attività e funzione degli EELL e a quelle nella materia oggetto della convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 13 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (...).

Letto, approvato e sottoscritto